

Cassazione civile sez. I - 23/12/2024, n. 34158. Pres. FERRO, Rel. VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. - In data 20.5.2022 il Tribunale di Brescia ha omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 23/ 8, legge n. 3 del 2012, proposto da Ae.Ro. e Ba.Ca. con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (OCC).

1.1. - Con ricorso depositato il 6.12.2022, il creditore MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO Spa (di seguito MCC) ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012.

1.2. - Con decreto del 27.4.2023 il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile il reclamo perché tardivo. In particolare ha ritenuto che, stante la mancata comunicazione o notificazione del decreto di omologa, non sia applicabile il rinvio agli artt. 737 e s. "in quanto compatibile", ma debba farsi riferimento alle forme di pubblicità disposte dal giudice ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. n. 3/2012, nel caso di specie la pubblicazione sul sito web del Tribunale a cura della cancelleria, effettuata l'11.5.2022, costituente il dies a quo del termine di 10 giorni previsto dall'art. 739 c.p.c.; soluzione, questa, confortata da una applicazione analogica dell'art. 26 L.Fall., che nei confronti degli interessati fa decorrere il termine di reclamo dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato.

Infine, ha aggiunto che il reclamo sarebbe inammissibile anche in ragione del fatto che sarebbe "quantomeno dubbio" che i pagamenti già eseguiti in esecuzione del piano omologato siano ripetibili, in base al principio ricavabile dall'art. 114 L.Fall., aspetto che "sembra impattare sull'interesse ad agire di MCC".

1.3. - MCC impugna la decisione con ricorso per cassazione in due mezzi, cui l'OCC e i debitori resistono con unico controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.

2.1. - Con specifico riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 (e succ. modd.), questa Corte ha più volte affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, 23 Cost. tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento.

2.2. - In particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio - come nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 35976/2022), nonché di rigetto del reclamo contro l'omologazione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021) e infine di accoglimento del reclamo contro l'omologazione del piano del consumatore (Cass. 10095/2019, a superamento di Cass. 19117/2017, giunto a diversa conclusione sul rilievo che in quel caso non sarebbe precluso al debitore, ancorché nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, di proporre altro e diverso accordo o piano di ristrutturazione dei suoi debiti) - ma anche nel caso di cd. "doppia negativa", ossia di rigetto del reclamo contro il diniego di omologa (Cass. 28013/2022 e Cass. 4451/2018, con riguardo al piano del consumatore; v. anche Cass. 17391/2020, che ha cassato il rigetto del reclamo contro il diniego di omologa di una proposta di accordo di composizione della crisi ritenuto non fattibile per la dilazione ultrannuale del pagamento di un credito ipotecario, con implicito superamento di Cass. 4499/2018, che in un caso analogo aveva ritenuto il provvedimento non

ricorribile per cassazione). In quest'ultima evenienza si è fatto riferimento alla categoria della definitività rebus sic stantibus, avuto riguardo alle condizioni concretamente offerte dal debitore.

2.3. - Al contrario, quei caratteri non sono stati riscontrati nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 27301/2022, 4500/2018, 20917/2017, 1869/2016, 6516/2017), ovvero nel decreto del Tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione (Cass. 30534/2018), in ogni caso sul rilievo della riproponibilità della domanda anche prima del decorso del termine preclusivo quinquennale ex art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, ritenuto operante nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

2.4. - Deve concludersi che i caratteri della decisorietà e definitività ricorrano anche quando, come nel caso in esame, sia stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso l'omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

3. - Sempre preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del controricorso limitatamente all'OCC, in persona del dott. Vincenzo Cristarella, in quanto soggetto che difetta di legittimazione a resistere, essendo il difetto di legitimatio ad causam rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. U, 2951/2016; Cass. 7776/2017, 11744/2018).

3.1. - Sul punto va data continuità all'orientamento di questa Corte per cui l'Organismo di composizione della crisi previsto dall'art. 15 della legge n. 3 del 2012 non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione di cui al successivo art. 12 L.cit., né assume una tale veste nel procedimento di reclamo o nel giudizio promosso innanzi alla Corte di cassazione avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, così come negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto (Cass. 21828/2021).

3.2. - Si tratta di un orientamento che poggia sulle stesse basi che sorreggono l'analoga conclusione da tempo raggiunta per il ruolo del commissario giudiziale nel procedimento di concordato preventivo, i cui compiti e funzioni sono assimilabili a quello dell'OCC nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove anzi il secondo cumula le funzioni tipiche di ausiliario del giudice a quelle più innovative di ausilio al debitore.

3.3. - È infatti risalente e consolidata l'affermazione che nel giudizio di omologazione del concordato il commissario giudiziale riveste il ruolo di parte solo formale (in quanto organo ausiliario del giudice), ma non anche sostanziale, non essendo portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituto processuale, con la conseguenza di non essere abilitato all'esercizio di azioni e di essere perciò privo della legittimazione a proporre ricorso per cassazione, così come a svolgere difese con controricorso (cfr. Cass. 1033/2024, 40483/2021, 5273/2018, 4183/201418987/2011, 10632/2007, 11604/1998, 7152/1992, 3676/1987, 178/1987, 1342/1967).

Anche con riguardo al giudizio di reclamo ex art. 183 L.Fall. si è detto che il commissario giudiziale, svolgendo funzioni di vigilanza, informazione, consulenza e impulso (volte complessivamente al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori), ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, non è legittimato a costituirsi in giudizio in rappresentanza della massa dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale (Cass. 14052/2015, 11662/1998, 4800/1998), ciascuno di essi essendo legittimato personalmente ad assumere simili iniziative (Cass. 16562/2021).

Tali conclusioni valgono, mutatis mutandis, anche per l'OCC.

4. - Può dunque passarsi all'esame dei motivi.

4.1. - Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 12, L. n. 3/2012, 739, comma 2, c.p.c. e 327 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale considera l'art. 12, comma 2, L.cit. una disposizione speciale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 739 c.p.c. e dell'art. 327 c.p.c.; si sostiene dunque che il Tribunale, una volta accertato che il provvedimento di omologa del piano del consumatore non era stato notificato a MCC, avrebbe dovuto considerare tempestivo il reclamo in quanto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., ai fini dell'impugnazione, troverebbe applicazione il termine cd. lungo di sei mesi.

4.2. - Il secondo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, preleggi nella parte in cui il tribunale evoca l'applicazione in via analogica dell'art. 26 L.Fall. in base al quale il termine per proporre reclamo avverso i decreti del giudice delegato inizia a decorrere dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie.

5. - I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

5.1. - Va infatti dato seguito al recente indirizzo di questa Corte per cui "in materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della L. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c." (Cass. sez. 1, sentenza n. 4326 del 2024).

5.2. - Il principio vale anche per la fattispecie in esame, in cui è pacifico che non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa, con conseguente applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c., sicché, considerando la sospensione feriale dei termini (Cass. 35976/2022), il reclamo doveva considerarsi tempestivo.

5.3. - La tesi del Tribunale circa la possibile applicazione analogica dell'art. 26 L.Fall. appare suggestiva ma non convincente. Invero, pur essendo innegabili le assonanze tra le "idonee forme di pubblicità" di cui al combinato disposto degli artt. 12, comma 2 e 10, comma 2, L. n. 3/2012, e le "formalità pubblicitarie" disposte dal giudice delegato o dal Tribunale, evocate nell'art. 26, comma 3, L.Fall., risulta preminente la scelta di rinviare alla disciplina procedimentale di cui agli artt. 737 e s. c.p.c., sia pur con la clausola di compatibilità, esplicitamente compiuta dal legislatore solo nel sistema della L. n. 3/2012, e non anche nella L.Fall., che sotto questo profilo si presenta come sistema maggiormente autosufficiente.

Né è sindacabile la discrezionalità del legislatore nel disegnare all'epoca, le procedure di sovraindebitamento come un sistema non omogeneo né integrato con quello già esistente della legge fallimentare, come poteva essere, invece, in un'ottica di maggiore semplificazione. Del resto, nessuna irrazionalità viene in rilievo, tenuto conto che mentre le formalità pubblicitarie dell'art. 26 L.Fall. riguardano per lo più atti interni alla procedura e sono dirette ad intercettare l'interesse di terzi soggetti che solo occasionalmente vengano in contatto con essa, gli artt. 10 e 12 della L. n. 3/2012 si inquadrano in un sistema di progressiva formazione dello status di sovraindebitato-esdebitato che ben può meritare più stringenti forme di comunicazione o notificazione, non surrogabili dalle generali forme di pubblicità rivolte ai terzi.

5.4. - L'ulteriore rilievo del Tribunale sul "dubbio" interesse ad agire di MCC deve considerarsi tamquam non esset, e così è stato considerato anche da entrambe le parti.

6. - Segue la cassazione con rinvio del decreto impugnato, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

7. - Non emergono elementi per l'accoglimento della richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti (in caso di utilizzazione del presente provvedimento in

qualsiasi forma), la quale invero risulta solo inserita nel p.c.t., ma non anche formulata ed illustrata negli atti di parte, né ripetuta nelle rispettive conclusioni.

P.Q.M.

La Corte dichiarata l'inammissibilità del controricorso limitatamente all'Organismo di composizione della crisi, in persona del dott. Vincenzo Cristarella, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2024.